

Protocollo: P-7293/III.2

Gent.mo Presidente
Marcello Antonazzo
OPI Lecce

Data: 24 marzo 2021

Gent.mo Presidente
Pierpaolo Volpe
OPI Taranto

Rif.: Prot. 710/2021

E, p.c. OPI provinciali

Oggetto: Richiesta parere. Somministrazione vaccini Assistente sanitario

In riscontro alla nota pervenuta, di cui al riferimento, pari oggetto, si fa presente quanto segue.

Inizialmente la formazione ed il rilascio del diploma abilitante dell'Assistente sanitaria Visitatrice avveniva nel rispetto delle norme di cui al Regio Decreto 21-11-1929 n. 2330 sulla "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici" il quale titola la sezione I *Delle infermiere diplomate*, disciplinando all'art. 136 le assistenti sanitarie visitatrici e statuendo che alle scuole specializzate di queste si accedeva con il requisito del diploma di infermiere professionale.

Il diploma ASV era abilitante all'esercizio di prestazioni specializzate nel campo dell'igiene urbana e in quello della profilassi delle malattie infettive in genere, e delle malattie sociali.

Il Decreto Legislativo. 30-12-1992 n. 502 sul *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*, e successive modificazioni, disciplina con l'art. 6, comma 3, ha modificato radicalmente il sistema formativo preesistente affermando che: "Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili" e aggiunge che "il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19/11/1990 n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità".

La succitata normativa, indicando l'individuazione delle figure professionali da formare e la definizione dei relativi profili, include la possibilità di una diversa configurazione e quindi di un diverso inquadramento delle figure preesistenti e della loro collocazione secondo i vecchi parametri normativi.

In base a tali disposizioni con Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997 n. 69 è stato emanato il *Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'Assistente sanitario*.

Tale decreto all'art. 1 così recita:

1. È individuata la figura professionale dell'assistente sanitario con il seguente profilo: l'assistente sanitario è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute.

2. L'attività dell'assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività; individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero".



La successiva legge 26 febbraio 1999 n. 42 sulle *Disposizioni in materia di professioni sanitarie* all'art. 1 al comma 2 dichiara che *il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.*

Il D.M. 27 luglio 2000 sull'*Equipollenza di diplomi di attestati al diploma universitario di assistente sanitario, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base* dispone che i diplomi di Assistente sanitaria visitatrice – ex RD 21/11/1929 n. 2330 - sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999 n. 42, al diploma universitario di assistente sanitario, di cui al decreto 17 gennaio 1997, n. 69 del Ministro della sanità, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

La legge 10 agosto 2000 n. 251 sulla *Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché delle professioni ostetrica* completa il disegno normativo inerente le professioni sanitarie. L'art. 6 della citata legge titolato *Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento* al primo comma così dispone: *“Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.”*

I citati articoli individuano quattro tipologie specifiche: 1. Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; 2. Professioni sanitarie riabilitative; 3. Professioni tecnico-sanitarie; 4. Professioni tecniche della prevenzione.

Il Decreto interministeriale di cui all'art. 6 della legge 251/00 viene emanato in data 29/3/2001 con il seguente titolo: *“Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1,2,3, e 4, della L. 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, L n. 251/2000)”*

L'art. 5 del citato decreto afferma *“Nella fattispecie ‘professioni tecniche della prevenzione’ sono incluse le seguenti figure professionali: a. tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; b. assistente sanitario”*.

Da quanto su riportato emerge *ope legis* la sottrazione della figura dell'assistente sanitario dal genere *‘professioni sanitarie infermieristiche’* e l'inclusione in quella delle *‘professioni tecniche della prevenzione’*.

Anche in conseguenza di tali decreti viene modificata la normativa relativa alla formazione.

Il DM 2/4/2001 sulla *“Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie”*, in adeguamento a tutta la recente normativa ed in particolare alla legge 251/2000 e al DM 29/3/2001, colloca la professione dell'assistente sanitario nella Classe 4 delle *Professioni sanitarie della prevenzione*.

È evidente quindi che la figura ed in percorso formativo dell'Assistente sanitario prevede una netta distinzione con la figura e il percorso formativo dell'Infermiere delineata dal decreto ministeriale 14 settembre 1994 n. 739.



In considerazione di quanto disposto dalla legge 42/99, ovvero che il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, risulta evidente che gli Assistenti sanitari formati secondo l'attuale percorso formativo a mente del rispettivo profilo DM 69/97 non hanno definizione giuridica né formativa per eseguire alcuna prestazione infermieristica.

A chiosa di tale excursus occorre altresì sottolineare che ai sensi della Legge 3/2018 la professione di assistente sanitario è confluita nell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Premesso quanto sopra comunque:

- vista la contingente situazione di emergenza dovuta al COVID, a seguito di attenta valutazione delle singole realtà locali,
- visto quanto previsto dalla legge 30/12/2020 n. 178 all'art. 1, comma 460 che dispone letteralmente che *Al fine di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, avvia una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali nonché agli infermieri e agli assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini professionali disponibili a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 e a essere assunti con le modalità di cui al comma 462. La richiesta di manifestazione di interesse è finalizzata alla predisposizione di un mero elenco di personale medico-sanitario; dalla manifestazione di interesse non sorgono obbligazioni giuridicamente vincolanti per il Commissario straordinario e ogni rapporto di lavoro si instaura in via esclusiva con l'agenzia di somministrazione ai sensi di quanto previsto dal comma 462. Il Commissario straordinario inoltre pone in essere una procedura pubblica destinata alle agenzie di somministrazione, iscritte all'albo delle agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al fine di individuare una o più agenzie preposte alla selezione e all'assunzione dei predetti medici, infermieri e assistenti sanitari*

non si esclude che altri profili sanitari possano, adeguatamente formati, concorrere alla sola somministrazione dei vaccini (peraltro il recente DL 41/2021 lo prevede anche per i farmacisti).

Cordiali saluti.

La Presidente

Barbara Mangiacavalli
